



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Piazza Duomo, 3

Tel. 0922 929011- 0922 929001

PEC: comunedicasteltermini@pec.it

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

SERVIZIO 1 – AFFARI GENERALI

N 127 Del 10.10.2016	Modifica determinazione di P.O. n 1 n 79 del 4.8.2016'' Indennità di funzione all'Assessore Comunale Sig.ra Monica Pompea Di Martino, nominata con Determinazione del Sindaco n 14 del 19.05.2016''.
---------------------------------	---

L'anno duemilasedici , il giorno Dieci del mese di ottobre nel suo Ufficio,

Richiamata la propria determinazione n 79 del 4.8.2016, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale è stata determinata l'indennità di funzione all'Assessore Monica Pompea Di Martino, nella misura dimezzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n 30/2000 e s.m.i. che stabilisce che le indennità di funzione vengono dimezzate per i lavoratori che non abbiano richiesto l'aspettativa, stante che la stessa, con le prot. n 11115 del 31.5.2016 e prot. 15100 del 28.7.2016, ha dichiarato di essere lavoratore dipendente non collocata in aspettativa;

Preso atto che la posizione lavorativa dell'Assessore Monica Pompea Di Martino è quella di lavoratrice dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale;

Considerato che da recente questo Ufficio è venuto a conoscenza che la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana –con la deliberazione n 26/2013/SS.RR./PAR, a seguito di un quesito posto da un comune siciliano che ha chiesto di conoscere se il dimezzamento dell'indennità di carica, previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. n.30/2000, debba applicarsi anche ai soggetti dipendenti con contratto di diritto privato a tempo determinato, si è pronunciata nel merito nel modo seguente:

....si osserva che , ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n 30/2000 e s.m.i., l'indennità di funzione degli amministratori locali deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Dal testo della norma emerge con chiarezza che la condizione perché scatti il dimezzamento dell'indennità è che il soggetto non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa..... Il legislatore ha inteso valorizzare, ai fini della riduzione dell'emolumento, il momento dell'opzione da parte del soggetto interessato e non quello decisivo riferibile all'ente che l'aspettativa deve concedere, anche in considerazione della circostanza che tale aspettativa viene si configurata come un vero e proprio diritto potestativo (Corte dei conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, Deliberazione n. 24/2011/PAR), ma non può essere a priori escluso che speciali disposizioni di legge possano comprimere tale diritto, in ragione di

prevalenti interessi pubblici o di valutazioni comunque consentite e rimesse alla discrezionalità del legislatore in relazione al bilanciamento di altri interessi e valori costituzionalmente garantiti. E' ciò che accade in Sicilia in forza dell'art. 9, comma 8, della L.R. 24 giugno 1986, n. 31, il quale espressamente prevede che non possano essere collocati in aspettativa i dipendenti a tempo determinato. Da ciò consegue che il dipendente a tempo determinato non può esercitare alcuna opzione e tale impedimento, non riferibile ad una sua scelta ma alle superiori determinazioni dello stesso legislatore, non può farsi ridondare a suo discapito, in quanto è lo stesso legislatore che pone quale presupposto del dimezzamento la scelta del lavoratore, scelta che non può prescindere dalla circostanza che l'ordinamento effettivamente la preveda. Nel caso in cui, pertanto, come quello sottoposto all'esame di questa Corte, il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell'ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell'indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa.....;

Considerato che, alla luce del suddetto parere, l'Assessore Monica Pompea Di Martino trovandosi nella condizione di lavoratore a tempo determinato e parziale non godendo a priori della possibilità di porsi in aspettativa, non per sua volontà o di altri soggetti dell'ordinamento, ma per decisione del legislatore, si ritiene che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, la norma che prevede il dimezzamento dell'indennità di carica, previsto solo per coloro che abbiano scelto di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica della precitata determinazione n 79 del 4.8.2016, riconoscendo il diritto dell'Assessore, Sig.ra Di Martino a percepire sin dal 19.5.2016, data in cui è stata nominata con determinazione sindacale n 14 del 19.5.2016, per intero l'indennità mensile di funzione;

Visti:

la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali Regione siciliana";

la l.r. n 10/91 e s.m.i.;

il il vigente Statuto comunale;

la L.R. n 30/2000 e s.m.i.;

il D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.;

Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/1991 e s. m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di modificare la determinazione del Responsabile di P.O. n 1 n 79 del 4.8.2016, avente ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione all'Assessore Comunale Sig.ra Monica Pompea Di Martino, nominata con Determinazione del Sindaco n 14 del 19.05.2016", attribuendo alla stessa l'indennità mensile di funzione, a decorrere dal 19.5.2016, nella misura intera, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30/2000 e s.m.i., stante che la stessa, pur essendo lavoratrice dipendente, non è nella condizione di collocarsi in aspettativa per volontà del legislatore, stante che il suo contratto di lavoro è a tempo determinato;

Di confermare le altre parti della già richiamata determinazione n 79/2016, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, che non siano in contrasto con la presente determinazione;

Di trasmettere alla Responsabile di P.O. n 2 – Servizio Finanziario, Rag. Teresa Spoto, per i consequenziali adempimenti di sua competenza.

La Responsabile del Servizio 1 AA.GG
f.to Laura Carla Lo Bue

Il Responsabile di P.O. n 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n 127 del 10.10.2016 dell'Area P.O. n 1 - Servizio 1
Oggetto: Modifica determinazione di P.O. n 1 n 79 del 4.8.2016" Indennità di funzione all'Assessore
Comunale Sig.ra Monica Pompea Di Martino, nominata con Determinazione del Sindaco n 14 del
19.05.2016".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs. n 267/2000

Castelternini, 10.10.2018

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Teresa Spoto

.....

Certificato di Pubblicazione

Il Responsabile della Pubblicazione all'Albo On Line

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line

**Dal _____ al _____ per quindici
giorni consecutivi.**

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione On line
